

Trib. Perugia, 16 giugno 2015, n. 1000. Contratto di permuta - Multiproprietà - Consumatore - Foro del consumatore - Specifica trattativa - Nullità decreto ingiuntivo - Accoglimento della domanda

Abstract. *L'art. 29, comma 2, c.p.c. dispone che l'accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale "non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito". La designazione convenzionale di un foro territoriale, pertanto, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso. Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Perugia, trova applicazione, il d.lg. n. 206/2005, che prevede il foro esclusivo del consumatore in quello del luogo di residenza del consumatore stesso, in quanto la disciplina che esso detta si applica ai contratti con cui verso il pagamento di un prezzo globale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire un diritto reale o un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile nell'anno non inferiore ad una settimana. Osserva il Tribunale di Perugia che il diritto che si costituisce o trasferisce può essere anche quello di permuta di un altro diritto di multiproprietà, come nel caso di specie. Il Giudice rileva che parte opposta, nel caso in esame, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che tra le parti era intercorsa apposita e specifica trattativa in ordine alla deroga del foro consumeristico operante ex lege, pertanto, competente deve dichiararsi il Tribunale del luogo di residenza del consumatore ed essendo il requisito della competenza condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

in persona del
Giudice Monocratico
dott.ssa C.C.

alla pubblica udienza del giorno 16.6.2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente:

SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n. (...) del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011, vertente

tra

G.D. (...) rappresentato e difeso, per delega a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. P.C., suo domiciliatario in Perugia, via (...), n. (...);

OPPONENTE

e

F.T.S. Società Agricola e Forestale a S.r.l. (...), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per delega a margine del decreto ingiuntivo, dall'Avv. M.M. e dall'Avv. F.F., domiciliato in Perugia, via (...), n. (...), presso lo studio dell'Avv. V.A.;

OPPOSTA

Conclusioni: come in atti difensivi.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.D. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (...)/11, notificato in data 26.3.2011 (emesso in data 12.2.2011), con il quale la società F.T.S. (...) a r.l. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00, a seguito di inadempimento al contratto di permuta dell'8.2.2007. Eccepiva l'opponente:

che, con contratto di permuta stipulato in data 8.2.2007, il sig. G. aveva ceduto alla F.T.S. (...) s.a.s. (poi confluita nella F.T.S. (...) a r.l.) la multiproprietà del *residence* "A.-Club Resort" in cambio del diritto d'uso vacanza presso la struttura della FTS "C.H.C. IP"; che alla FTS era stato versato, quale differenza di valore dei beni permutati, il corrispettivo pattuito di 7.320,00 (Iva compresa).

che, a fronte delle richieste avanzate dalla opposta, G.D. aveva promosso giudizio innanzi al Tribunale di Roma, onde sentire dichiarare la risoluzione del contratto di permuta.

Tutto ciò premesso eccepiva che i due giudizi pendenti avevano ad oggetto domande che concernevano il medesimo titolo negoziale (contratto di permuta) e che fra le stesse vi era rapporto di continenza.

Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, dovendosi applicare, in virtù del principio di tutela del consumatore, il d.lg. n. 206/2005, che prevede il foro esclusivo del consumatore in quello del luogo di residenza del consumatore stesso.

Si costituiva l'opposta deducendo la diversità di *petitum* e *causa petendi* tra le due cause pendenti innanzi ai diversi Uffici Giudiziari.

Eccepiva inoltre che, in ogni caso, il giudice adito preventivamente era quello di Perugia, posto che l'atto di citazione era stato notificato alla FTS in data 10.6.2011, e, quindi, in data successiva al 26.3.2011, data in cui il decreto ingiuntivo era stato notificato.

Eccepiva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in forza della clausola contrattuale di cui all'art. 14, stante la inapplicabilità dell'art. 33 c. cons.

Quanto alla prima eccezione sollevata da parte opponente, si osserva che la relazione intercorrente fra i giudizi pendenti presso il Tribunale di Roma e il Tribunale di Perugia pacificamente va qualificata in termini di continenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel considerare che è una relazione di continenza quella che corre tra le cause proposte davanti a Giudici diversi, quando delle due parti di un rapporto, una chiede la condanna dell'altra all'adempimento e la seconda chiede una pronuncia che risolva o dichiari invalido od inefficace l'atto da cui il rapporto sarebbe sorto (Cass., 4 marzo 2002, n. 3109; Cass., 21 aprile 2000, n. 5267; Cass., 14 febbraio 1998, n. 1571; Cass., 21 marzo 1997, n. 2530). Una relazione di continenza può presentarsi anche quando una parte chieda ed ottenga da un Giudice un decreto d'ingiunzione in confronto dell'altra e questa da un lato agisca davanti ad un diverso Giudice per far dichiarare l'inefficacia, l'invalidità o la risoluzione del negozio da cui secondo il creditore sarebbe derivata l'obbligazione, dall'altro proponga opposizione al decreto davanti al Giudice che lo ha emesso, mettendo in questione sia le condizioni di ammissibilità della domanda d'ingiunzione sia l'esistenza del credito e questo per le ragioni già spese nella causa sul rapporto ed eventualmente per altre.

La relazione di continenza si viene ad instaurare, in questo caso, tra la causa sul rapporto e la causa di opposizione al decreto d'ingiunzione, cause ambedue promosse dal destinatario della domanda di condanna, ma la seconda in opposizione al decreto che il creditore ha ottenuto.

Nel caso di specie, appare allora sussistente la continenza delle cause, ricorrendo tale rapporto in quanto le cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi hanno un'identità di soggetti e di titoli, nonché in quanto trattasi di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto fra le parti, per cui le cause si condizionano reciprocamente in senso logico e giuridico.

Nessun problema in ordine alla identificazione del Giudice adito per primo: al riguardo basti ricordare che la citazione innanzi al Tribunale di Roma è stata notificata alla opposta in data 10.6.2011, mentre quest'ultima ha notificato il decreto ingiuntivo in data 26.3.2011. Ne deriva che la pendenza della lite innanzi al Tribunale di Perugia deve farsi risalire ad una data anteriore alla notifica dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, posto che la pendenza della lite avviene con la notifica dell'atto di citazione e, nella fattispecie, quella disposta a seguito della prima udienza presso il Tribunale di Roma deve considerarsi come la data di riferimento in tal senso, non potendo gli effetti della seconda notifica retroagire alla data della prima.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, essa è fondata e deve essere accolta.

Parte opposta ha asserito la sussistenza di un foro elettivo in base alla clausola contrattuale di cui all'art. 14 del contratto stipulato fra le parti in data 8.2.2007, da individuarsi nel Tribunale di Perugia.

L'art. 29, comma 2, c.p.c. dispone che l'accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale "non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito". La designazione convenzionale di un foro territoriale, pertanto, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso. Nel caso di specie la clausola contrattuale invocata dall'opposta (art. 14 contratto dell'8.2.2015: "Per quanto di competenza della magistratura ordinaria le parti eleggono a foro competente quello di Perugia") non contiene delle pattuizioni dalle quali scaturisce la non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr. in tal senso Cass., 30 maggio 2007, n. 12719) (al riguardo, ai fini dell'individuazione di detta volontà delle parti è sufficiente che le stesse indichino che tale foro convenzionale è voluto come esclusivo, Cass. n. 6013/2007).

Ciò posto, parte opposta ha altresì: a) negato l'esistenza in Roma del foro territoriale inderogabile, nella supposizione che un simile foro non fosse configurabile in relazione alla specie di controversia; b) negato la sussistenza di una competenza territoriale derogabile in Roma, secondo uno dei criteri applicabili alla controversia, in difetto di applicabilità del foro inderogabile ed avuto riguardo alla sua natura. Quanto dedotto da parte opposta è privo di fondamento.

Nel caso di specie, infatti, trova senz'altro applicazione il d.lg. n. 206/2005 in quanto la disciplina che esso detta si applica ai contratti con cui verso il pagamento di un prezzo globale si costituisce (*ex novo*), si trasferisce (un diritto già esistente) o si promette di costituire o trasferire (con un contratto preliminare, quindi non solo con un definitivo) un diritto reale (quasi sempre la proprietà) o un altro diritto (quindi di obbligazione) avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile nell'anno non inferiore ad una settimana. Il diritto che si costituisce o trasferisce può essere anche quello di permuta di un altro diritto di multiproprietà, come nel caso di specie.

Parte opposta, dal canto suo, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che tra le parti era intercorsa apposita e specifica trattativa in ordine alla deroga del foro consumeristico operante *ex lege* in favore del G. Stando così le cose, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma in relazione al luogo di residenza della odierno attore opponente, residente in Roma. Il requisito della competenza costituisce condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo (vds Corte Cost. n. 410 del 2005 e Cass., ord. 17.7.2009, n. 16774) e, secondo un consolidato orientamento, il provvedimento con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale e inderogabile di questo ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declinatoria di invalidità del decreto ingiuntivo (vds per tutte Cass. n. 21297/04). Va, pertanto, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito e va revocato il decreto opposto, con declinatoria del giudice adito in fase monitoria, in favore del

Tribunale di Roma, foro di residenza dell'opponente-consumatore. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda di opposizione, dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. (...)/11 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12.2.2011 e notificato in data 26.3.2011, con conseguente revoca del medesimo per incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Roma;
- assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma;
- condanna la parte convenuta-opposta al pagamento in favore della parte attrice-opponente delle spese processuali, che liquida in € 382,00 per spese, in € 2.150,00 per compensi, oltre oneri di legge; Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Perugia, 16 giugno 2015

Il Giudice